

Allegato "A"
Al n. 1657 di racc.

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE "ITALIA LETTONIA"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIA LETTONIA", la cui attività è regolata dalle disposizioni di questo statuto e dalla legge.

Articolo 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, in Via dell'Esperanto n.71; L'Associazione potrà altresì aprire altre sedi in Italia ed all'estero.

Articolo 4 - FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro e non fa alcuna discriminazione di sesso, stato sociale, razza, religione e ideologia politica. Essa si propone di sviluppare, in ogni campo e ad ogni livello, l'amicizia e la cooperazione fra l'Italia e la Lettonia, in particolare:

- realizzando ogni opportuna iniziativa nel campo dell'informazione sulla realtà sociale, economica, politica e culturale dei due paesi; a tal fine potrà, fra l'altro, proporre e curare l'edizione di periodici, libri, riviste e pubblicazioni; partecipare a progetti nell'ambito delle finalità dell'associazione;
- favorendo ed organizzando contatti, incontri, scambi, convegni ed attività di ricerca, oltre che di formazione del personale e del volontariato in tutti i campi dell'Industria, Artigianato, Agricoltura, Commercio, Servizi, Attività artistiche, umanitarie, culturali ed in particolare Trasporti, Scuole, Ospedali, Moda, Editoria, Organizzazione aziendale, Progettazioni industriali ed architettoniche, Musica e balletto, Informatica, telematica e telefonia, alimentare, Viaggi e turismo, Sport e Salute, Concorsi di selezione e qualificazione, Cosmetica e bellezza, Spettacolo e Televisione che rafforzino la cooperazione tra i due paesi e i due popoli;
- intraprendendo direttamente o patrocinando ogni utile iniziativa idonea a sviluppare più profonde ed estese relazioni tra le istituzioni e gli ambienti culturali, sociali ed economici dei due paesi, anche mediante la predisposizione di idonei strumenti operativi;
- organizzando corsi di lingue e cultura italiana e lettone;
- promuovendo la cooperazione;
- assumendo tutte le iniziative atte ad affermare la pace e la solidarietà reciproca tra i due paesi e verso gli altri paesi baltici e la Unione europea.

Articolo 5 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota associativa e dai conferimenti iniziali dei Soci fondatori;



- dalle quote associative annuali dei Soci;

- dai contributi erogati da enti dei due Paesi,

- da tutte le somme che, per altre contribuzioni, per donazioni o per altro giusto titolo pervengano all'Associazione medesima;

- da ogni altra entrata finanziaria derivante da iniziative realizzate dell'Associazione.

Articolo 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili nonché dai valori in genere, che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, siano o verranno in proprietà dell'associazione medesima.

Articolo 7 - BILANCI

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono predisposti dall'Organo competente a norma di questo statuto.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comitato Direttivo.

Il bilancio consuntivo dovrà dall'Assemblea Generale dei soci entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Comitato Direttivo.

Articolo 8 - SOCI

Possono aderire all'associazione tutte le persone, anche giuridiche, nonché organismi, enti di qualsiasi natura ed altre associazioni, ancorché non riconosciute, che ne condividano le finalità e siano disposte ad impegnarsi per la loro realizzazione, secondo le norme di questo statuto.

L'Associazione è composta dai soci fondatori, dai soci onorari e dai soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

I soci onorari vengono eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno un terzo dei soci dell'Associazione.

I soci fondatori ed i soci ordinari sono tenuti a versare, entro il 30 marzo di ogni anno, la quota associativa determinata dal Comitato Direttivo.

La qualità di socio si perde: per dimissioni, per radiazione a seguito di morosità o per indegnità, su valutazione e delibera del Comitato Direttivo, che decide su proposta del Segretario Generale o di almeno 5 soci. In caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, si decade automaticamente dalla qualità di socio.

Articolo 9 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato, il quale deve essere presentato da almeno due soci; essa è accolta con decisione del Comitato Direttivo.

Articolo 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberante e le sue decisioni vincolano i soci ed impegnano gli altri organi dell'associazione. Essa è convocata e presieduta dal Presidente

dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea Generale è formata dai soci fondatori ordinari e dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Essa è ordinaria o straordinaria e può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, i soci onorari.

L'assemblea Generale Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno ed entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria è deliberata dal Comitato Direttivo, con preavviso ai soci di almeno due settimane, comunicando per iscritto l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.

L'assemblea Generale Ordinaria ha i seguenti compiti:

- decide il programma di attività dell'Associazione ed approva le relazioni del Comitato Direttivo sulle attività svolte;
- approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- elegge il Comitato Direttivo, e l'eventuale Collegio Sindacale.

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Comitato Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammesso il voto per delega scritta. Nessun socio potrà essere titolare di più di due deleghe. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguardi elezioni, nomine e situazioni personali, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci presenti.

Per l'approvazione del bilancio consuntivo è richiesta la maggioranza dei presenti anche per delega.

Questo statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria che, all'uopo, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci; essa delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Resta altresì di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Straordinaria lo scioglimento dell'associazione, con le modalità previste dal successivo articolo 16.

Articolo 11 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea Generale con voto diretto e segreto per la durata di due anni.

Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno:

- il Presidente;
- due Vice Presidenti;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.



Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio preventivo, programma le attività e le iniziative dell'Associazione;
- decide eventualmente l'istituzione di gruppi di lavoro;
- sovrintende all'attività dell'Associazione e provvede a quanto occorra per il raggiungimento dei suoi fini;
- approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in via esemplificativa e non tassativa, tra l'altro, potrà: acquistare, vendere e permutare, ipotecare, gestire immobili ovunque siti, accettare o ricusare lasciti o donazione a favore dell'Associazione, aprire o chiudere conti correnti postali o bancari.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza del presente.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente, e può anche essere convocato su richiesta di almeno due componenti. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione, è inviata, almeno quindici giorni prima.

Nel caso che venga a mancare alcuno dei componenti il Comitato Direttivo, tale organo può cooptare sino a un massimo di due componenti, che restano in carica sino alla Assemblea Generale che provvederà al rinnovo dell'organo.

Articolo 12 - PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale, convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione con l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi che in giudizio.

Egli ha, fra l'altro, facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa può altresì, recedere dagli atti e dalle azioni, accettare analoghi recessi o rinunce delle parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti, salvo l'obbligo di riferire al Comitato Direttivo e all'Assemblea Generale.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina le attività dell'Associazione e sovrintende alla loro esecuzione. In tale contesto assolve incarichi attribuitigli dal Comitato Direttivo. Svolge funzioni di segretario dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e cura la tenuta dei rispettivi verbali.

Articolo 14 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende e coordina l'amministrazione dell'Associazione.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Tesoriere presenta al Comitato Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Egli, entro il 30 novembre, presenta altresì al Comitato Direttivo per l'approvazione il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Articolo 15 - GRUPPI DI LAVORO

Per la realizzazione delle finalità dell'Associazione il Comitato Direttivo può istituire, su specifici argomenti, gruppi di lavoro formati da soci regolandone composizioni ed attribuzioni.

Su decisione dello stesso Comitato Direttivo i gruppi di lavoro possono essere integrati da uno o più esperti esterni all'Associazione.

Articolo 16 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Questo statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori possibilmente fra i soci, determinandone i poteri.

Articolo 17 - RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge.

Firmato: Giorgio Ferrero

Firmato: Giampiero Mele

Firmato: Paolo Sigismondi

Firmato: Carlo Marrapodi

Firmato: Gianfranco Fianco

Firmato: Alfredo Maria Becchetti Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia

per le PANDA IVA

ROMA, 28.3.2003

